



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale Dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo

COMUNICAZIONE

(Art. 7, c. 1, linee guida allegate al dm 18 novembre 2019)

OGGETTO: Avvio della procedura per il finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia “accoglienza di carattere ordinario”.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, delle Linee guida allegate al dm 18 novembre 2019, si comunica che gli enti locali possono presentare progetti di accoglienza della tipologia “accoglienza di carattere ordinario”, per **1.000 posti** da destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, che saranno finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, nei limiti delle risorse disponibili.

Ai sensi del citato art. 7, comma 1, delle Linee guida, il costo massimo dei progetti è fissato in € 41,15 pro-die pro-capite.

Alle domande di cui alla presente Comunicazione si applicano le deroghe disposte all'art. 7, comma 2, all'art. 11, comma 2 e all'art.19 comma 1, lett. k), delle linee guida allegate al dm 18.11.2019, dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022¹.

Le domande dovranno essere presentate, in deroga al citato art. 7, comma 2, a pena di inammissibilità, dalle ore 09.00 di lunedì 28 marzo 2022, **fino a entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 12 maggio 2022**, utilizzando la piattaforma FNAsilo, all'indirizzo <https://fnasilo.dlci.interno.it>, secondo le modalità indicate dall'art. 6, comma 2, e dall' art. 7, comma 4, delle citate Linee guida.

Il tetto massimo di posti attivabili per ciascun progetto, in deroga al citato art. 11, c. 2, è fissato come segue:

- a) quindici posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) venti posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) trentacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

¹ Recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale Dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo

- d) quarantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- e) cinquantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Le strutture utilizzate per l'accoglienza dovranno rispettare i requisiti previsti dal Capo IV delle citate Linee guida, ad eccezione dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, lett. k), derogato dalla citata ordinanza di Protezione Civile n. 872.

Un'apposita Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 3 del citato d.m. 18 novembre 2019, dopo aver esaminato le domande e attribuito i rispettivi punteggi, predisporrà la graduatoria con l'esito della valutazione.

Saranno valutate solo le proposte progettuali destinate a nuclei familiari, anche monoparentali, fatta salva la successiva possibilità di destinare i posti finanziati anche all'accoglienza di singoli/e, nel caso di mutate esigenze di accoglienza.

I progetti saranno ammessi al finanziamento secondo le disposizioni di cui all'art. 14 delle citate Linee guida, fatte salve le cause di inammissibilità (art. 17) e di esclusione (art.18).

Roma, 25 marzo 2022

F.TO IL DIRETTORE CENTRALE
(Michela Lattarulo)